

ISSN 1122 6412

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

Famiglie Storiche d'Italia

Istituto Araldico Genealogico Italiano

**Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie**

ANNO XXVIII

NOVEMBRE-DICEMBRE 2020

NUMERO 159

MILANO

INDICE

	<i>pagina</i>
LETTERE AL DIRETTORE E COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE.	514
ASSOCIAZIONE POSSESSORI CERTIFICAZIONI D'ARMA, GENEALOGIA, NOBILTÀ.	514
<i>Tibaldeschi</i> <i>In ricordo del prof. dott. Carlo</i> <i>Tibaldeschi (1936-2020)</i>	515
ARALDICA ECCLESIASTICA.	519
ARALDICA CIVICA.	525
CRONACA.	533
NOTIZIARIO IAGI.	546
RECENSIONI.	546



EDITORIALE

Il cognome: differenze fra cambio,
aggiunta e rettifica (una semplice
correzione che non lo muta). 559



ARALDICA

GIORGIO ALDRIGHETTI
Stemma del IV Battaglione Carabinieri
"Veneto". 567

MAURIZIO BONANNO
Origine e titoli onorifici di Piazza
Armerina. 571

GIANFRANCO ROCCULI
Il leone di Boemia nella Lombardia
viscontea. 583



STORIA

LUCIANA CEVA-GRIMALDI
Giuseppe Ceva Grimaldi, Marchese di
Pietracatella (1777-1862), cultura,
politica ed economia nella sua influenza
nel Regno delle Due Sicilie. 597

CIRO ROMANO
Famiglie e santità, le genealogie nobiliari
nella santità meridionale. 607

ALBERTO LEMBO
Le vicende di Carlo I. 625

INDICE 2020. 635



IL COGNOME: DIFFERENZE FRA CAMBIO, AGGIUNTA E RETTIFICA (UNA SEMPLICE CORREZIONE CHE NON LO MUTA)

Evito sempre di scrivere su di me, ma questa volta lasciatemi trattare un argomento chiaro a tutte le persone di cultura, ma travisato (spesso deliberatamente) da chi non ha approfondito questa tematica e che vorrebbe inutilmente gettare discredito, basandosi sul nulla. Quando qualche invidioso o frustrato o falsario (categorie cui suscito antipatia) cerca di attaccarmi, atteggiandosi a svelare un “mistero” che io stesso divulgo ovunque per la mia ben nota attitudine alla serietà documentale, tira fuori il *leitmotiv* che Pier Felice degli Uberti si sarebbe “cambiato il cognome” perché “si chiamava Ubertis”, insinuando in chi non è esperto la falsa idea che uno che precedentemente portava il proprio cognome in latino, traducendolo in italiano pretendesse con questo di ostentare nobiltà. Ma l’appartenenza alla nobiltà non dipende certo da una rettifica di cognome, e c’è una abissale differenza tra una *rettifica* e un *cambio* o una *aggiunta*¹ di cognome². Chi pensa che una rettifica possa avere una

¹ Chiunque voglia cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome, o vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale, o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto. L’interessato può formulare la propria richiesta presso alla Prefettura del luogo di residenza o presso la Prefettura del luogo di nascita o del Comune in cui è stata dichiarata la nascita. La richiesta ha carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. La domanda deve indicare in maniera evidente le variazioni richieste e deve contenere obbligatoriamente le motivazioni. In caso di accoglimento della domanda, il Prefetto emette un decreto con il quale il cittadino richiedente viene autorizzato a far affiggere un avviso contenente la sintesi della domanda presso l’Albo pretorio nel Comune di residenza attuale dell’interessato e del Comune di nascita. L’affissione all’Albo Pretorio on line deve avere la durata di trenta giorni consecutivi, per consentire ad eventuali interessati di fare opposizione. L’effetto del cambiamento o dell’aggiunta del nome o del cognome è subordinata all’annotazione del decreto sull’atto di nascita del richiedente, sull’atto di matrimonio, e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.

valenza nobiliare nella Repubblica Italiana, non ha approfondito la tematica dal punto di vista storico, giuridico e lessicale e sicuramente dovrebbe studiare nella sua completezza la giurisprudenza legata al cognome e le leggi che regolavano l'appartenenza alla nobiltà, magari approfondendo anche la conoscenza sia del latino che dell'italiano. Vorrei ricordare alle persone serie che oggi (o meglio dal 1° gennaio 1948), viviamo nella Repubblica Italiana, che alla XIV Disposizione transitoria finale afferma: *“I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica”*, norma resa ancora più chiara, se fosse possibile, dalla Sentenza della Corte Costituzionale, numero 101 dell'8 luglio 1967. Perciò quando uno si azzarda ad attribuire o negare una titolatura nobiliare, date queste premesse deve comprendere che l'unica autorità che potrebbe - se la legge lo permettesse - riconoscere o concedere una nobiltà è lo Stato (o durante la monarchia il re, monarca costituzionale che godeva della regia prerogativa³).

Le norme giuridiche relative alla nobiltà erano contenute nell'Ordinamento dello Stato nobiliare Italiano, e nel Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, approvati rispettivamente con Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651 e n. 652. Queste norme ancorate alle leggi vigenti al momento di entrata in vigore della Costituzione, sono imm modificabili da un altro ordinamento che non riconosce l'argomento di cui discutiamo, ovvero la nobiltà. E per di più tutti sappiamo che dall'entrata in vigore della Costituzione sono state attuate numerose modifiche alle leggi dello Stato⁴, in contrasto con le leggi nobiliari in vigore al 31 dicembre

² Il cambio, o l'aggiunta o la semplice rettifica (correzione) di un cognome nel corso dei secoli è sempre avvenuta. Poiché la rettifica non andrebbe neppure indicata non costituendo un cambio, a titolo esemplificativo riporto qui alcuni esempi di cambi o aggiunte di cognomi di famiglie presenti con un cognome (preceduto dall'asterisco *) sul *Libro d'oro della nobiltà italiana* (Archivio Centrale dello Stato) che dopo l'entrata in vigore della Costituzione hanno modificato per i più svariati motivi: *Adilardi terza linea in *Adilardi d'Aquino*; *Adorni-Braccesi un ramo in *Adorni Braccesi Chiassi*; *Antamoro un ramo in *Antamoro de Cespedes*; *Acqua un ramo in *Acqua Era*; *Figarolo un ramo in *di Gropello*; *Marullo un ramo in *Marullo di Condojanni*; *Masetti Zannini un ramo in *Masetti Zannini de Concina*; *Masetti Zannini un ramo in *Masetti Zannini Viganotti Giusti*; *Palazzuoli Bevilacqua un ramo in *Alli Maccarani Palazzuoli Bevilacqua di Colle...*

³ Durante il regno d'Italia lo Statuto Albertino recita all'art. 79: *“I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi”*.

⁴ La legge n. 431/1967 integrò le norme del codice in tema di adozione e affido, che successivamente vennero riformate con la legge n. 184/1983 e con la legge 149/2001; nel 1970 venne introdotto il divorzio (legge n. 898/1970), la cui disciplina venne modificata nel 1987 (legge n. 74/1987); con la legge n. 121/1985 (legge che rese esecutivo l'accordo del 1984 che modificò il Concordato del 1929) venne modificata la disciplina del matrimonio concordatario; la legge n. 40/2004 regolamentò la procreazione assistita; la legge n. 54/2006, la cosiddetta legge

1947, pertanto oggi viviamo nell'incertezza del diritto ad un eventuale nobiltà. C'è chi vorrebbe sostenere che la nobiltà potrebbe essere riconosciuta in ambito privato, ma questo non trova riscontro nella tradizione, perché quando la nobiltà era giuridicamente riconosciuta, il riconoscimento privato non poteva sostituire il riconoscimento del re e dello Stato. Ripeto che la Repubblica Italiana non riconoscendo la nobiltà la rende inesistente ai fini giuridici, ed oggi non può esistere un riconoscimento di nobiltà da parte dello Stato. Pertanto va chiarificato che applicando la Costituzione quando una famiglia iscritta nel Libro d'oro della nobiltà italiana⁵ chiede oggi ed ottiene di aggiungere un predicato al proprio cognome, in realtà aggiunge un predicato cognominale, non certamente nobiliare⁶. Considerate poi che ancora oggi in nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

La mia famiglia nel corso dei secoli ha usato *indifferentemente* il cognome in varie forme durante l'evoluzione storica della lingua italiana dal latino al volgare illustre: compariva negli atti del XV e XVI secolo nelle forme *de gli Uberti, delli Uberti, de Zandobertis*⁷; mentre negli atti dal secolo XV nella forma latina *de Ubertis*, raramente *de Obertis*, e poi sempre dalla fine del secolo XVIII *Ubertis*. Su alcuni antichi alberi genealogici del secolo XVIII e ancora su quello del 1° gennaio 1800, il cognome viene indicato come *Ubertis*, ma il capostipite è chiamato *delli Uberti*.

Nell'opera di Giuseppe Amedeo Farinati degli Uberti⁸, *Ricerche Storico Genealogiche sulla Famiglia degli Uberti*, Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico Italiano, Regia Accademia Araldica Italiana, 1898 (voluta da Giovanni Battista di Crollanza) l'autore tratta anche della famiglia *Ubertis* di Casale Monferrato, con la quale ebbe vari rapporti epistolari, particolarmente al

sull'affidamento condiviso, rivoluziona l'assetto dei rapporti genitori-figli così come disciplinato dal codice civile; e ancora citiamo la legge 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a cui sono stati estesi i diritti e i doveri previsti per il matrimonio, e la disciplina sulle convivenze di fatto.

⁵ Conservato nell'Archivio Centrale dello Stato a Roma.

⁶ Per ottenere la cognomizzazione dei predicati (un tempo considerati nobiliari), è prevista un'azione contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli eventuali controinteressati. La cognomizzazione dei predicati può essere ottenuta solo con riferimento ai predicati su cui poggiavano quei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 e trascritti sul Libro d'oro della nobiltà italiana.

⁷ Dal remoto stipite Giovanni degli Uberti.

⁸ L'improvvisa morte dell'autore obbligò la stessa direzione del Giornale Araldico Genealogico Diplomatico a rivedere ed ultimare l'opera per la pubblicazione.

Capitolo VI Dispersione delle varie famiglie degli Uberti nelle varie terre italiane, dove vengono ricordate varie famiglie degli Uberti che secondo l'autore trovarono riparo in differenti città italiane. Vi si legge: “*In Casale Monferrato si era fissato un ramo degli Uberti (alla nota 7 è scritto: Una famiglia Ubertis vive tuttora a Casale Monferrato ed usa dell'arma gentilizia degli Uberti di Firenze che è la stessa delle famiglie di Verona e Pistoja) ed è particolarmente menzionato un Cipriano degli Uberti, frate domenicano, dottore in teologia, inquisitore di Vercelli e stimato scrittore di opere sacre (alla nota 8 è scritto: Casalis. Dizionario geografico - storico - statistico - commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino. 1841. Vol. VII p. 672), il quale morì vecchissimo nel 1607*”. In questo capitolo dedicato alle famiglie che furono disperse in varie parti d'Italia (ma che poi in realtà tratta anche della dispersione in vari Paesi fuori Italia), la citazione della famiglia *Ubertis* di Casale Monferrato, la quale “*usa dell'arma gentilizia degli Uberti di Firenze che è la stessa delle famiglie di Verona e Pistoja*”, è fatta dall'autore con il preciso scopo di collegare genealogicamente le tre famiglie: *Ubertis* di Casale (che ha mantenuto l'antico cognome latino), *Farinati degli Uberti*, ramo veronese di Alcenago, e *Farinati Uberti*, ramo pistoiese di Cutigliano, in una comune ascendenza da “*Uberto che discende in Italia con l'Imperatore Ottone I nel 961 e fonda la casa degli Uberti di Firenze*”. Ma sono pure interessanti le vicende del nobile *Antonio de Ubertis* e la sentenza sulla nobiltà⁹ del 1484¹⁰, che fu letta e pubblicata “*per me Antonium*

⁹ “*Sententia data per Rev. Dominum Episcopum Taurinensem Joannen Ludovicum a Ruere super differentiis vertentibus inter Cives Nobiles Patritios, et Cives Minores Casalenses occasione gestationis Umbellae Magnae seu Baldachini in publicis functionibus et Processionibus, ac electionis Priorum, seu Prepositorum Confraternitatum Sanctissimi Sacramenti, et Sanctorum Angelorum Sancti Michaelis, sub 15 Maij 1506*”, manoscritto proveniente dall'Archivio De Conti oggi conservato presso la Civica Biblioteca Luigi Canna di Casale Monferrato.

¹⁰ Sul finire del '400, la nobiltà *de commune* e la nobiltà *de feudo* vennero a confronto con attriti inevitabili, data la forma mentis divergente delle due istituzioni ed anche per l'esclusivismo propugnato dai comunali, che vedevano di mal occhio i *forenses* nella cerchia delle mura cittadine pretendere il riconoscimento di *cives*, fino ad allora monopolio dei nobili *de commune*, per ottenere i vantaggi connessivi. Uno dei motivi di attrito sul finire del '400 tra le due classi della nobiltà fu l'esclusiva di portare le aste del Baldacchino nel corso della processione del Corpus Domini o di altre funzioni religiose importanti, pretesa dai nobili monferrini in opposizione ai casalesi. Il Comune manifestò le sue proteste, non tanto per la perdita di potere a danno dei suoi rappresentanti, quanto per l'intromissione nella giurisdizione interna della città (di esclusiva spettanza della comunità stessa), che veniva lesa per la presenza di personaggi legati al Sovrano, il quale non doveva interferire negli affari interni della città. Già da parecchi anni la lite era in corso ed era stata una prima volta esaminata dal vicario marchionale in Casale, Antonio Guidalardo, che aveva sottoposto le ragioni esposte da Giacomo Pico e da Giacomo Mola, rappresentanti del patriziato (nobiltà *de feudo*) e da Antonio de Linate e Ambrogio Vela, avvocati patrocinanti dei Comunalì, al marchese Bonifacio III Paleologo, il quale sentenziò il 6 maggio 1484:

Lupanum marchionalem secretarium coram nobilibus Henrietto della Sala, Antonio de Ubertis et Antonio de Ricobono senatoribus testibus...”. Dal documento si evince che il nobile senatore Antonio de Ubertis era membro del Consiglio Comunale¹¹, la qual cosa in base alla sentenza del 1484 significa che apparteneva ad una famiglia che contava almeno 300 anni di *more nobilium*. È interessante notare che il cognome in tutte le trascrizioni della sentenza viene sempre indicato come *de Ubertis*, mentre Vincenzo De Conti nella sua opera “*Notizie Storiche della Città di Casale e del Monferrato*”¹² indica il cognome nella forma *Ubertis* omettendo il *de* (benché anche nella sua fonte compaia come *de Ubertis*), proprio perché, essendo di dominio pubblico l’equipollenza tra degli Uberti, de Ubertis e Ubertis, sapeva trattarsi della stessa famiglia, a lui e ai suoi parenti ben nota. Voglio concludere questo estratto documentale dell’uso del cognome con quanto è pubblicato su: *ALEXANDRIA Rivista Mensile della Provincia, anno IV - n. 8 agosto 1936*. Alla pagina dedicata a “FIGURE CHE SCOMPAIONO” viene così ricordato Luigi Ubertis: “L’avv. cav. uff. nob. Luigi Ubertis da poco tempo aveva lasciato, per ragioni di salute, la carica di Presidente della Sezione Agraria Forestale del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa di Alessandria e si era ritirato nella sua tenuta Leggera in Pozzolo Formigaro, alla quale dedicava tutte le sue cure di agricoltore appassionato e studioso, cercando di trovare nella calma rurale il riposo di cui sentiva bisogno... omissis... Luigi Ubertis, disceso da nobile famiglia fiorentina, divenuta da tempo nostra comprovinciale, nacque a Tortona¹³ 66 anni fa, e compiuti gli studi di legge all’università di Torino, si fece subito notare per la sua attitudine ad esprimere e rappresentare le grandi correnti popolari. Ricco di censo e di elevata cultura, di fine sentimento e di mente acuta ed indagatrice, avrebbe potuto, con suo minor sacrificio e senza demeritare, rinchiudersi nella torre d’avorio del mondo intellettualistico caro a tanti, a troppi del suo tempo, del suo ceto sociale... omissis... Gli agricoltori della provincia, che lo ebbero per tanti anni loro amato e considerato rappresentante, hanno in particolare sentito il dolore della sua dipartita, ed

“*pronunciavimus decernimus et declaramus per hanc nostram arbitrariam et deffinitivam sententiam efectum suum in perpetuum habiturum solis nobilibus patritiis illis scilicet qui iusta vetus statutum consilii in supremo consilio communionem admittantur et ad quam admissionem requisitione annorum tercentum spatium in quibus nulla ars seu vita mercenaria ab eorum maioribus exercita seu ducta fuerit...*”.

¹¹ Come lo furono altri membri della famiglia.

¹² VINCENZO DE CONTI, *Notizie storiche della Città di Casale e del Monferrato*, Vol. 3, Casale, 1839, p. 276.

¹³ L’autore dell’articolo era tuttavia sul luogo della nascita di Luigi Ubertis, che è Torino e non Tortona, probabilmente deviato dal fatto che l’Ubertis fu sindaco di Tortona.

eleveranno sempre alla sua memoria il loro devoto riconoscente pensiero. (S.B.)”. Da quest’articolo è facile rilevare come nell’opinione comune continuasse ad essere viva e sentita la tradizione che la famiglia Ubertis fosse la stessa di Firenze, essendo tale versione accettata da tutti pubblicamente.

Quando da giovane studente universitario viaggiavo con lui, il prof. avv. Salvatore Guerrera Rocca¹⁴ continuava a ricordarmi che tutti sapevano che il cognome della mia famiglia era *degli Uberti* e non il mutilo latino *Ubertis*, e mi informava della possibilità di rettifica¹⁵ di cognome: infatti nel 1977 era in vigore il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, Ordinamento dello Stato Civile, Titolo IX. Delle rettificazioni degli atti dello stato civile e delle annotazioni in base agli articoli 167¹⁶ e 168 approvati con R.D.L 9 luglio 1939 nonché 737 e seguenti C.P.C., che permetteva la correzione di errori sull’atto di nascita. Prodotta facilmente la documentazione che dimostrava la realtà del mio cognome in lingua italiana, egli presentò l’istanza al Tribunale di Casale Monferrato, e il presidente del Tribunale il giudice Giacomo Porta, studioso di genealogia ed araldica, in una sola settimana emise la sentenza. Nessuno si stupisce se un *Asburgo Lorena* quando vive in Gran Bretagna si presenta come *of Habsburg-Lorraine*, se vive in Spagna si presenta come *de Habsburgo-Lorena*, in Germania *von Habsburg-Lothringen*, e lo stesso arciduca Karl, Capo della Casa Imperiale e Reale d’Austria-Ungheria ha pagato una multa al governo austriaco per voler usare il suo vero cognome con la particella “von”, dovendosi in Austria chiamare solo *Habsburg*, ma purtroppo esiste anche certa stampa dove scrivono persone

¹⁴ Parente di miei parenti in quanto il marito della sorella del mio bisnonno era fratello di suo nonno; e la moglie di un fratello di mio nonno era cugina di sua madre.

¹⁵ Nella sua carriera professionale l’avv. Salvatore Guerrera Rocca, preparò ed ottenne alcune sentenze di rettifica, aggiunta di cognome, ed aggiunta di predicati, fra le quali ricordo ad esempio quella del deputato Tomaso Staiti di Cuddia delle Chiuse.

¹⁶ Art. 167. La parte interessata, che intende promuovere una rettificazione, deve farne domanda al tribunale nella cui circoscrizione si trova l’ufficio dello stato civile, nei registri del quale è inserito o si sarebbe dovuto inserire l’atto da rettificare. Il pubblico ministero, oltre che nei casi preveduti negli articoli 165 e 166, promuove la rettificazione degli atti dello stato civile nell’interesse delle persone povere che gliene fanno richiesta direttamente, ovvero per mezzo del pretore o dell’ufficiale dello stato civile, e presentano i certificati occorrenti per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Art. 168. La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia integrale dell’atto che si vuole rettificare, rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale. Se la domanda è diretta a supplire un atto omesso o a rinnovare un atto distrutto o smarrito, si devono presentare i certificati dell’ufficiale dello stato civile e del cancelliere del tribunale che accertano l’omissione, la distruzione o lo smarrimento, oltre i documenti necessari alla formazione o alla ricostruzione dell’atto. Sulla domanda di rettificazione il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede in camera di consiglio con sentenza. Il tribunale prima di provvedere può ordinare la comparizione delle parti interessate e richiedere, ove del caso, il parere del giudice tutelare.

prive del coraggio di firmarsi con il loro nome, capaci di emettere sentenze senza sapere quello che dicono: vedasi l'articolo *Alt! ecco il vero albero genealogico della mitologica Marchesa d'Aragona: dagospia vi racconta la gagliarda famiglia del Secco* <https://www.glonabot.it/articoli-correlati/alt-ecco-il-vero-albero-genealogico-della-mitologica-marchesa-d-aragona>, dove mi si tira dentro per aver spiegato quello che l'articolista definisce "l'arguto espediente" riferito alla Marchesa per identificazione personale, concetto che nel rispetto della legge chiarisce cosa è nella realtà la signora Daniela del Secco quando usa il *Marchesa d'Aragona*. E non fermandosi al presunto scoop sull'albero genealogico della Marchesa d'Aragona (che indica appena due generazioni); senza motivo travalica nel tentare di gettare ombre sulla mia persona: «Alla luce di quanto sopra ci sembra quindi più intellettualmente corretto dire, come ironicamente affermato in ambito privato da veri nobili romani e non solo, che la signora Daniela Del Secco, "Marchesa D'Aragona per identificazione personale" (onesto escamotage, legale nella Repubblica Italiana per usare qualcosa che sembra un titolo nobiliare ma che però non è" - Pier Felice degli Uberti ndr.), sia "Marchesa D'Aragona per insensata panzana". Non sarà per caso che l'arguto espediente dell'identificazione personale sia propedeutico anche alla difesa del suo ideatore (dott. Pier Felice degli Uberti, nato Pier Felice Ubertis ndr., in passato accusato di non essere un vero nobile? (A tal proposito si veda Storie Italiane - Rai Uno - 5/12/2018 - "Sedicente principe del Montenegro: Io vittima di un complotto")»). L'autore disinformato sulla mia persona, il signor *Goffredo Cazziatoni da Castel del Monte* (un cognome fittizio che potrebbe sì aspirare ad un legittimo cambio) afferma: "*propedeutico anche alla difesa del suo ideatore*". Ma di quale difesa avrei bisogno? La storia e i documenti parlano da soli, ma egli sembra anche non sapere che non ho mai nascosto a nessuno la mia sentenza di rettifica di cognome e solo un incompetente potrebbe interpretarla come una impossibile sentenza nobiliare in Italia, dato che è solo la traduzione di un cognome latino in italiano. Quando scrivo della mia famiglia parlando dei pochissimi rappresentanti indico sempre i loro apparentemente diversi cognomi: degli Uberti, Ubertis, Ubertis Albano e Ubertis Bocca, e basterebbe leggere la più seria pubblicazione che tratta di questi argomenti, ovvero il *Libro d'oro della nobiltà italiana* (Libro d'oro srl) a conferma di quanto dico¹⁷. A differenza di altri reduci di sentenze di rettifica o aggiunte di cognomi, io scrivo il cognome dei miei antenati nel modo con cui l'hanno usato e non mi permetto di rettificarlo perché loro non poterono (vivendo

¹⁷ *Libro d'oro della nobiltà italiana* (2015-19), Libro d'oro srl, v. II, p. 956: «Nel XVIII sec. il cognome usato nella forma latina "de Ubertis" si trasformò lasciando cadere la particella "de" in Ubertis. Con sent. del Trib. Civ. di Casale M. 27 ago. 1977 ritornò nella primitiva forma italiana "degli Uberti».

prima del 1939) o non pensarono di farlo: basta vedere la tomba di famiglia a Casale Monferrato dove appaiono le differenti versioni dello stesso cognome. L'articolista scrive: *“in passato accusato di non essere un vero nobile?”* (una insinuazione che senza quel punto interrogativo meriterebbe querela danneggiando la mia serietà di studioso) e cita la mia partecipazione al programma televisivo *Storie Italiane* di RAI 1 del 5-12-2018, dove sono stato invitato per contestare le pretese “dinastiche” del sedicente “principe” Stefan Cernetic, il quale usa l'ampollosa identificativo Cernetic de Cerne, proclamandosi capo della Casa Černetić, di Montenegro e Macedonia (Casa Imperiale e Reale Černetić, Principe di Montenegro e Macedonia, Albania, Serbia e Voivodina de jure Imperatori di Costantinopoli, di Romania, di Grecia e Despoti di Bulgaria), con titolature che hanno fatto sorridere tutti i partecipanti della puntata televisiva. Sono stupito che l'autore dell'articolo attribuisca valore alle insinuazioni di una persona che era lui sì al centro di contestazioni per le sue assurde pretese nobiliari, per la vendita documentata di self-styled ordini cavallereschi, e per dichiarare che il suo lavoro è quello di “principe”, dimenticando che nella puntata del 6-12-2018 Cernetic ha riconosciuto la mia competenza nella materia accennando a delle scuse per quanto detto prima; del resto non può sapere che ho lettere del Cernetic del 1991 dove mi attribuisce sempre il titolo di nobile. È impensabile che l'autore dell'articolo ignori il mio ruolo nella comunità scientifica e il trattamento che ricevo nelle corporazioni nobiliari, negli ordini cavallereschi e nei circoli nobiliari. E in ambito di studio sanno tutti che dò rilevanza solo ai miei titoli accademici. Sfido chiunque a mettere in discussione la storia della mia famiglia di cui vado orgoglioso. Ci fu in passato un invidioso che ebbe il pessimo gusto di farmi un attacco anonimo su internet il giorno di Natale del 2007 a due mesi dalla morte di mio padre, insultando la mia famiglia con lo storpiare l'identificativo “conte di Cavaglià” in “conte di Canaglià”, senza però mai indicare il mio nome e cognome. Il Tribunale di Novi Ligure il 9 giugno 2011 lo condannò regalandomi una sentenza dove nella Repubblica Italiana si afferma che *il conte di Cavaglià è Pier Felice degli Uberti* (in Italia oggi i titoli nobiliari non sono riconosciuti, ma la storia delle famiglie non è certo cancellata). Non posso pretendere che l'autore dell'articolo sappia che persino nel regno di Scozia vengo preso da esempio ed esiste una sentenza del 2019 <https://www.scotcourts.gov.uk/docs/default-source/cos-general-docs/pdf-docs-for-opinions/2019csoh85.pdf?sfvrsn=0> dove è citato il mio nome e cognome unitamente al titolo scozzese. In conclusione penso di aver chiarito sufficientemente perché non merita e non ha senso ribattere a uno che nasconde la sua reale identità su di un giornale scandalistico dove mancano gli esperti scientificamente preparati con cui potersi seriamente confrontare su queste materie.

Nobiltà

Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi

Publicazione bimestrale di Storia e Scienze Documentarie

Proprietà Artistica e Letteraria

Bollettino del Consiglio Direttivo della Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia,
Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie - F.A.I.G.

CONSIGLIO DI REDAZIONE

Direttore Responsabile - Fondatore

Pier Felice degli Uberti

Presidente

†Vicente de Cadenas y Vicent

Luigi G. de Anna

Marco Horak

Carlo Pillai

Don Antonio Pompili

Walburga von Habsburg Douglas

Maria Loredana Pinotti, *Segretario*

COLLABORATORI

Giorgio Aldrighetti

Vincenzo Alfano

Gianluigi Alzona

Gionata Barbieri

Luca Becchetti

Luigi Borgia

Enzo Capasso Torre

Franco Cardini

Giovanni Battista Cersosimo

Antonio Conti

Alfonso Ceballos-Escalera y Gila

Armand de Fluvia i Escorsa

Gian Marino Delle Piane

Stanislav V. Dumin

Alberto Giovanelli

Giovanni Giovinnazzo

Cecil Humphery-Smith

Daniele Elpidio Iadiccio

Peter Kurrild-Klitgaard

Alberto Lembo

Maria Teresa Manias

Amadeo-Martín Rey y Cabieses

Silvia Neri

Salvatore Olivari de la Moneda

Nicola Pesacane

Hervé Pinoteau

Amadeo-Martín Rey y Cabieses

Gianfranco Rocculi

Ciro Romano

Guy Stair Sainty

Alessandro Savorelli

Maria Cristina Sintoni

Michel Teillard d'Eyry

Gianantonio Tassinari

Diego de Vargas Machuca

Dirk Weissleder

Iscrizione n°187 dell'8-7-1993 Registro della stampa Tribunale di Casale M. Al

Poste Italiane S.P.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% Cn/Bo

Quota d'iscrizione 2021 all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO in qualità di Socio
Aderente (comprensiva dei 5 numeri annuali di NOBILTÀ) € 60,00 (Estero € 70,00)

Condizioni di Abbonamento Annuale 2021 (5 numeri) a NOBILTÀ

Italia	€ 60,00	Numero singolo	€ 20,00
Estero	€ 70,00	Annata arretrata	€ 80,00

Il versamento può essere effettuato sul C/C postale n° 76924703 intestato:

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI GENEALOGIA, STORIA DI FAMIGLIA, ARALDICA E
SCIENZE DOCUMENTARIE - F.A.I.G., Via Battisti 3, 40123 Bologna

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)

Codice BIC: BPPIITRRXXX

Paese Check CIN ABI CAB N. CONTO

IT 78 X 07601 02400 000076924703

Tutta la corrispondenza relativa all'ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO e a
NOBILTÀ deve essere indirizzata in Via Battisti, 3 - 40123 Bologna.